

XXXV.

1^a TORNATA DI MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1897

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI.

INDICE.

Atti vari:Disegno di legge (*Presentazione*):

Variazioni nei bilanci dell'istruzione pubblica e dell'interno (LUZZATTI) Pag. 1305

Disegno di legge:Ordinamento dell'esercito (*Seguito della seconda lettura*) 1306

Oratori:

BRUNIALTI 1318

CAPALDO 1311-18

IMBRIANI 1314-19

MARAZZI, *relatore* 1308-09-13-23

MARINELLI 1308

MAURIGI 1310

PAIS 1315

PANTANO 1306

PELLOUX, *ministro della guerra* 1309

1312-14-17-19

PICARDI 1308

PLACIDO 1316

Verificazione di poteri 1319

La seduta comincia alle ore 10.

Costa Alessandro, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Falconi, di giorni 1, Grossi, di 3; Rocca Fermo, di 10.

(Sono conceduti).

Comunicazione del presidente.

Presidente. Il presidente della Lega franco-italiana residente in Parigi mi ha incaricato di esprimere alla Camera italiana i suoi sentimenti di condoglianza per la morte gloriosa del deputato Antonio Fratti, e l'omaggio che rende al valore della legione garibaldina.

Interpretando i sentimenti della Camera, ho risposto che le era molto caro l'omaggio reso a tanta memoria.

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Luzzatti, *ministro del tesoro*. Mi onoro di presentare alla Camera due disegni di legge per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1896-97.

Chiedo che questi due disegni di legge siano trasmessi alla Commissione generale del bilancio.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi due disegni di legge.

L'onorevole ministro propone che l'esame di essi sia deferito alla Commissione generale del bilancio.

Non essendovi opposizione, rimane così stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni all'ordinamento dell'esercito.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge sull'ordinamento dell'esercito.

Nell'ultima seduta siamo arrivati al paragrafo che tratta delle scuole militari. Su questo paragrafo sono iscritti parecchi oratori: il primo è l'onorevole Pantano, il quale ha facoltà di parlare.

Pantano. Sull'argomento dei Collegi militari parleranno in questa Camera oratori parecchi, che già della questione si sono con amore occupati. Per parte mia non ho che da fare poche osservazioni. A mio modo di vedere, pur convinto che il Ministero nel conservare questi due ultimi campioni riformati dei Collegi militari, consenziente la Commissione, ha avuto in animo di fare un ultimo sincero esperimento per vedere se è possibile innestarli nel sistema educativo della vita italiana, a mio modo di vedere, dico, questo tentativo rispecchia quel solito andazzo che da qualche tempo prevale in tutte le amministrazioni, non soltanto in quella della guerra, cioè di non andare difilati alla soluzione di certi problemi che possono dirsi maturi nella coscienza del paese.

Quei tentennamenti, ispirati a sensi buoni ed utili nella mente dei proponenti, finiscono col lasciare addentellati funesti a certe istituzioni che in dati momenti avrebbero potuto essere completamente riformate.

Ed è perciò che io invito l'onorevole ministro della guerra a ponderar bene gli argomenti che saranno messi avanti in questa discussione per vedere se non sia proprio il caso di tagliar corto sui Collegi militari, e di rivolgere invece il pensiero a quella educazione ginnastica militare di tutto il paese, che è richiesta dai supremi bisogni della difesa nazionale.

Con queste poche parole ho esaurito il mio discorso sui Collegi militari. Mi consentano però la Camera, il ministro e la Commissione che io approfitti della facoltà di parlare che ho per isvolgere poche e brevi osservazioni sull'alinea che viene immediatamente dopo a quello sul quale sono iscritto, perchè oggi mi sarebbe assolutamente impossibile, per impegni imprescindibili, di assistere alla seduta, e mi parrebbe di mancare al mio do-

vere se non parlassi, sia pur brevemente, di un'importante questione sulla quale mi sia concesso di richiamare tutta l'attenzione della Camera e del Governo.

L'argomento riguarda le fabbriche d'armi e gli operai che in esse lavorano. Per ciò che concerne direttamente le fabbriche d'armi mi parrebbe di venir meno a quel senso alto di solidarietà fra le varie provincie d'Italia che deve aleggiare in quest'Aula, se sollevassi la vecchia questione che diede luogo a vivaci dibattiti sul concentramento delle fabbriche di armi e sulla soppressione di parecchie di esse; specialmente dopo quanto è stato detto nella relazione della Commissione.

Io m'inchino quindi rispettosamente in questa ora triste della economia nazionale, al provvedimento preso, che cioè si soprasseda a qualsiasi deliberato che possa offendere l'industria di questa o quell'altra regione d'Italia. Ma in pari tempo, siccome in quella relazione, pur facendo augurii che lo sviluppo futuro dell'industria privata possa assorbire nella sua potenzialità il lavoro necessario alla difesa nazionale, si afferma che un punto fisso, un laboratorio di Stato debba esserci sempre per tutti gl'interessi più delicati della difesa medesima; siccome non è fare offesa a nessuna delle altre regioni, nè precorrere i tempi, lo affermare che Terni per la sua postura, per le sue condizioni speciali e per quelle strategiche rispetto alla difesa nazionale, debba con la sua fabbrica d'armi, costituire questo nucleo intangibile del futuro, mi sia concesso di richiamare l'attenzione del Governo su questo: che cioè in tutti i provvedimenti che si andranno di mano in mano adottando nell'ordine amministrativo, non si perda di mira siffatto obiettivo per tutte quelle innovazioni economiche, tecniche ed amministrative che un giorno possono farci trovare apparecchiati, convenientemente, cioè senza scosse e senza pericoli a questa evoluzione definitiva e concreta delle fabbriche d'armi, nell'interesse supremo della difesa nazionale.

Ma la questione delle fabbriche d'armi si connette alla questione degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, la cui condizione, potrebbe risentire effetti non benefici da questa specie d'indecisione nel concetto della stabilità delle fabbriche d'armi, e quindi del loro avvenire.

Tuttavia poichè, a dire dello stesso ministro e della Commissione una serie d'anni

dinanzi a noi è assicurata, al lavoro di tutte le fabbriche d'armi, e poichè anche dato che una riduzione un giorno debba avvenire, si saprà a tempo e a luogo provvedere ad una sistemazione graduale dei quadri in modo tale da evitare strappi dolorosi e da garantire ad un tempo l'esistenza di coloro che all'ultima ora resteranno nucleo del lavoro di Stato nelle fabbriche d'armi; io credo che il Governo dovrebbe prendere in serio esame e considerazione le proposte che dal Congresso tenuto a Torino fra gli operai borghesi del Ministero della guerra vennero formulate, dopo una discussione calma, serena ed importante la quale veramente fa onore agli operai che lavorano nei laboratori dello Stato.

Mi permetterò di ricordare all'onorevole ministro le quistioni principali che fecero oggetto dei loro voti.

Essi chiedono: che venga concesso e stabilito per regolamento che l'orario sia portato a 10 ore consecutive per tutto l'anno, con non meno di mezz'ora d'interruzione per la refezione.

E ciò per impedire che la mercede si assottigli nella stagione invernale, come ora avviene per diminuzione di orario, quando cioè maggiori sono i bisogni della famiglia; laddove il suo aumento nella stagione estiva fino a 11 ore consecutive di lavoro esercita fisiologicamente un'azione perniciosa sulla fibra organica degli operai: riforma reclamata dai più elementari precetti d'igiene, dal mutuo interesse morale ed economico fra Stato e lavoratori e da quelle correnti benefiche ed umane che alitano uno spirito nuovo nel campo del lavoro e debbono anzitutto e soprattutto rispecchiarsi là dove lo Stato, in nome della collettività nazionale, adempie un vero e proprio ufficio sociale.

Non meno importanti sono le riforme invocate pei lavori a cottimo, onde questi perda, per quanto è possibile, quel carattere odioso di sfruttamento delle forze fisiche e morali dell'operaio che il cottimo in genere porta con sè; e venga meglio disciplinato a tutela di ogni ordine di lavoratori, e della loro solidarietà, così per quanto riflette un *minimum* irreducibile di percentuale come per quel che concerne la stabilità della tariffa fino alla fine della commessa.

Importantissime e degne di studio sono altresì le proposte discusse ed adottate dal Congresso per quanto si riferisce al tema

delicato delle promozioni e delle retrocessioni.

Esse tendono a veder riformata e corretta sostanzialmente la falsa situazione fatta oggi ai garzoni e alle donne; a veder meglio regolata la classificazione degli operai e le promozioni di classe; meglio tutelate le ragioni degli operai provetti ed invecchiati nel lavoro; messi al riparo i lavoratori dalle conseguenze gravissime e crudeli che porta con sè la retrocessione di classe; disciplinata, in una parola, la complessa materia in modo più conforme ad equità e a giustizia.

Come del pari rispondono a proprie e vere questioni di capitale importanza, quelle che si riferiscono all'abolizione delle categorie di avventizi ed a ruolo, istituendo una unica categoria di operai governativi; alla fissazione di un minimo di servizio provvisorio, trascorso il quale l'operaio non possa più venir licenziato; alla sistemazione di un quadro organico, per modo che tutti i posti resi vacanti per decesso o licenziamento vengano coperti coll'ammissione di operai che o per capacità o per altro vi abbiano diritto; sottraendo in pari tempo gli operai esterni all'alea che corrono oggi di vedersi da un momento all'altro gittati sul lastrico dopo lunghi anni di lavoro, essi, su cui pesano tutti i doveri che incombono agli operai iscritti a matricola, a ruolo od avventizi, mentre viceversa non godono alcun diritto: condizione dolorosa di cose che potrebbe risolvere o l'approvazione di una categoria unica, o una serie di temperamenti atti a smussare gli angoli più acuti, le disparità più stridenti.

Sorvolo sulle tesi di minore importanza votate dal Congresso, per quanto meritevoli anch'esse di benevole accoglienza, per chiudere la serie dei quesiti, intorno ai quali esso invoca l'opera del Governo e del Parlamento, richiamando l'attenzione vostra sul tema delle pensioni e su quello degli infortuni del lavoro: problemi entrambi che reclamano studi sereni, ma altrettanto solleciti ed amorevoli, perchè collegati a ragioni della più alta equità sociale nel campo del lavoro e della previdenza.

Questi a grandi linee, onorevole ministro ed onorevoli colleghi, i voti del Congresso di Torino.

Evidentemente essi abbracciano tutto un complesso di riforme che il Parlamento ed

il Governo non possono d'un tratto realizzare; ma io credo che sia opera altamente doverosa per un uomo di Stato che si dia pensiero dell'avvenire del proprio paese prenderli in attento esame, vagliarli e vedere quali fra essi possano essere di più pronta attuazione e quali altri possano essere tradotti in atto nell'avvenire.

Mi sia concesso di sperare che l'onorevole ministro, dal quale io non pretendo di avere sul momento risposte categoriche, voglia dirmi intanto una parola che sia di speranza e di conforto per quei bravi lavoratori che nelle officine dello Stato battono il ferro e l'acciaio per la difesa della patria. (*Approvazioni*).

Picardi. Chiedo di parlare sull'ordine della discussione.

Presidente. Parli.

Picardi. Mi permetterei di fare alla Camera una proposta che, secondo me, non dovrebbe incontrare difficoltà alcuna.

Rimase stabilito che, ove non possa esaurirsi questa discussione nella presente seduta antimeridiana, essa sia continuata nella tornata pomeridiana.

Ora è evidente che in un'ora e mezzo, questo disegno di legge non potrà essere discusso e votato; quindi la necessità di proseguirne la discussione nella seduta pomeridiana.

A me pare che una delle questioni più grosse, se non la sola questione che sarà oggetto di una discussione animata in questa Camera, sia quella dei collegi militari; quindi farei la proposta di riserbarla alla seduta pomeridiana; perchè, incominciandola ora, saremmo costretti ad interromperla di qui a poco.

Credo che questa proposta, che mira allo scopo cui tutti miriamo, cioè che la discussione del disegno di legge sia prontamente esaurita, non dovrebbe incontrare opposizione nè dalla parte del Governo, nè da quella della Camera.

Presidente. Quale è l'avviso della Commissione?

Marazzi, relatore. La Commissione non ha nessuna difficoltà che il problema delle scuole militari sia rimandato alla seduta pomeridiana.

Presidente. Ed il Governo?

Pelloux, ministro della guerra. Acconsento.

Presidente. Allora, non essendovi opposi-

zioni, rimarrà riservato l'alinea delle scuole militari e andremo oltre negli altri.

« Istituto geografico militare. »

Marinelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Marinelli. Nel rapporto della Commissione trovo accennato il desiderio che, a proposito dell'Istituto geografico militare, si praticino delle economie. L'Istituto costa attualmente allo Stato, come spesa ordinaria, circa 400,000 lire l'anno e come spesa straordinaria, che di solito si vota con un progettino di legge, altre 200,000 lire. Se su questa seconda cifra io credo possibile qualche economia, ritengo del pari che non si possano trovare economie sulla spesa ordinaria.

Credo che noi non dobbiamo illuderci sulla possibilità di fare queste economie, giacchè la carta d'Italia, l'operá principale dello Istituto stesso, non l'abbiamo ancora completata. Alcune nostre regioni di terraferma non sono ancora state rilevate completamente o per lo meno il loro rilievo non è stato pubblicato alla scala di 100,000. Rimane ancora da eseguire il rilievo intero della Sardegna, meno un foglio che è stato già completato. Senza dire che, anche completata la carta al 100,000, verosimilmente noi dovremo procedere ancora al lavoro di rilievo per alcune parti d'Italia. Cito ad esempio la Sicilia, il cui rilievo, eseguito nei primissimi tempi della libertà, non lo fu che in parte aggiornando i fogli precedenti eseguiti dall'ufficio topografico di Napoli. Per cui il lavoro di revisione della carta della Sicilia si impone in via assoluta; me ne appello a quanti ufficiali hanno dovuto percorrere la Sicilia colle tavolette di campagna o coi fogli del nostro Istituto geografico militare.

Questo per quanto riguarda i lavori di campagna; ma poi l'Istituto geografico ha anche un altro compito. Per quanto la nostra carta al 100,000 (l'ho detto altra volta nella Camera) onori grandemente il nostro Istituto geografico militare, pure essa serve assai limitatamente all'uso vero di campagna. Quella carta, quando fu ideata, non si poteva concepire che eseguita in nero. Ora le carte eseguite interamente in nero presentano l'inconveniente di confondere molto facilmente i segni; e chi deve viaggiare, e servirsi di esse in molte zone d'Italia, va incontro a facili equivoci e ad errori gravi.

Lo stesso rimedio, escogitato dall'Istituto

geografico militare, di mettere in commercio i fogli originali al 75,000, non provvede se non mediocrementemente al bisogno. È inutile farci illusioni.

Noi non potremo dire di avere una carta d'Italia, che serva allo scopo, e soprattutto alla scopo militare, finchè non adoteremo le edizioni a più tinte; edizioni che ormai sono diffuse in tutta Europa, e che quasi tutti gli Istituti geografici di altre nazioni hanno adottato.

Questa la credo una necessità assoluta.

Ora, per l'Istituto geografico militare sorgerà, appena finita la edizione al 100,000, la necessità di creare una edizione a più tinte della carta medesima; quindi un ordine di lavori, che porta spese ed esige l'impiego di un sufficiente numero di addetti tecnici allo Istituto.

Per queste considerazioni e per altre che l'illuminata mente del ministro già intuisce, raccomando al ministro, che, qualora dovesse introdurre economie nell'Istituto geografico militare, le studi con molti riguardi e cautele, perchè questo servizio, che è importantissimo, non resti in alcuna guisa danneggiato.

Ho detto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Marazzi, relatore. Rispetto all'argomento trattato dall'onorevole Marinelli, dobbiamo distinguere due questioni: la questione della Carta d'Italia, e quella della costituzione dell'Istituto geografico militare. Per la carta d'Italia, è stabilita una somma nel bilancio straordinario e, su di essa, la Commissione non ha mosso nessuna obiezione. Però, mi permetto d'osservare all'onorevole Marinelli, che, pur ammettendo che rimanga ancora molto lavoro da compiere per condurre a termine la Carta d'Italia, tuttavia la parte principale e più importante di essa, per quanto concerne l'interesse militare, è eseguita. È evidente che, se si va avanti con tutto il personale, fino a che sia finita l'ultima tavoletta di rilievo, succederà che, in un dato momento, tutto il personale dovrà essere d'un tratto licenziato. È perciò prudente, che negli ultimi anni si vada un po' più a rilento nei lavori, per smaltire grado a grado il personale che sarà eccedente. Ma questo non è un provvedimento urgente, perchè sul momento, ripeto, c'è lavoro per tutti.

Non entro nella questione affatto tecnica sollevata dall'onorevole Marinelli circa il tratteggio ed i colori. Dirò solo, per incidenza, che la questione dei colori è molto importante per gli effetti militari, perchè noi abbiamo bisogno di carte molto chiare; che parlino subito agli occhi, e non si ottiene questo risultato se non ci sono i colori.

La questione posta innanzi dalla Commissione riguarda specialmente la costituzione interna dell'Istituto.

L'onorevole ministro ci ha detto che, in seguito a studi ed inchieste che si sono fatte, saranno possibili e probabili riforme, che torneranno utili e al bilancio ed al servizio. La Commissione ha preso atto di queste dichiarazioni e confida, che le riforme e le economie, che il ministro della guerra si ripromette, possano essere attuate. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Non essendovi alcuna proposta, s'intende approvato questo paragrafo che riguarda l'Istituto geografico militare.

(*È approvato.*)

Ora vengono:

Stabilimenti d'artiglieria e del genio;

Ospedali militari e farmacia centrale militare;

Stabilimenti di commissariato;

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo proposti emendamenti, anche questi paragrafi s'intendono approvati.

(*Sono approvati.*)

Ora viene un emendamento del ministro della guerra, il quale propone, che si interponga prima dei « Tribunali militari » il paragrafo seguente: « Tribunale supremo di guerra e marina ».

Allo stesso paragrafo vi ha anche un emendamento del deputato Capaldo ed è poi iscritto per parlare l'onorevole Maurigi.

Pelloux, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pelloux, ministro della guerra. Una parola sola per ora.

Io ho creduto di dover proporre questi emendamenti, perchè nella relazione della Commissione è stata data all'inciso relativo ai tribunali militari una interpretazione, che non corrisponde a quella che gli diedi io nel proporlo.

La Commissione intende che, dicendo: tribunali militari, rimanga escluso il tribunale

supremo di guerra e marina; mentre io, con quella dizione generica, intendeva di comprendere anche il tribunale supremo di guerra e marina, nello stesso modo che, sotto la denominazione di scuole militari, si comprendono le accademie militari ed eventualmente i collegi.

Sul merito della conservazione, o meno, del tribunale supremo di guerra e marina, mi riservo di parlare dopo gli oratori che sono iscritti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurigi.

Maurigi. Essendo io stato il solo commissario che, in seno della Giunta, votò per la conservazione del tribunale supremo di guerra e marina, debbo esporre brevemente le ragioni di questo mio voto, molto più che, per l'andamento della discussione, non ho potuto darne ragione in seno della stessa Giunta.

L'ordinamento speciale della giustizia militare, se potrebbe essere oggetto di discussione, è precisamente perchè, presso di noi, è, direi quasi, troppo civile.

Noi abbiamo dei tribunali militari, nei quali le funzioni di Pubblico Ministero e quelle di Cancelleria sono affidate a corpi essenzialmente civili e giudiziari contrariamente all'uso di molti altri eserciti ed anche ad una parte delle tradizioni italiane.

Io credo che, se si dovesse intraprendere una riforma su questa importante branca dell'ordinamento della giustizia fra di noi, bisognerebbe piuttosto esaminare se non converrebbe dar carattere più militare ai tribunali di prima istanza, modificando e coordinando parecchie leggi, compreso il Codice penale militare. Perciò bisognerebbe notevolmente limitare le attribuzioni di questi tribunali, restringendole ai reati più specialmente di carattere militare.

Io credo sarebbe un vero progresso ed una cosa più logica se questa giustizia fosse più militarizzata, come era, per esempio, nel Regno delle Due Sicilie e come è in molti eserciti europei anche ora.

Però nel Tribunale supremo di guerra v'è l'elemento civile abbastanza largamente rappresentato. Se prevalesse l'idea degli oppositori di questa istituzione, considerata assolutamente e senza coordinarvi alcune riforme degli altri tribunali militari e se si affidassero le funzioni dell'attuale Tribunale supremo alla Corte di Cassazione, noi ci tro-

veremmo nella condizione di affidare assolutamente ad un Tribunale civile l'applicazione di un Codice ch'è ispirato a concetti essenzialmente diversi da quelli del nostro Codice penale (e basta guardare le pene sancite nell'uno e nell'altro per vedere come si tratti di criteri assolutamente differenti), oppure ci troveremmo di fronte ad un'anormalità che ho inteso anche ventilare da qualcuno e, cioè, che in una Sezione di Corte di Cassazione si mandassero a sedere come giudici complementari degli ufficiali generali.

Tutti coloro che sono al corrente del funzionamento della magistratura e della giustizia comprendono senza bisogno di esplicazioni maggiori quale anormalità costituirebbe questo fatto e come sarebbe assolutamente da escludersi.

Se noi affidassimo le funzioni del Tribunale Supremo di guerra alla Corte di Cassazione ci troveremmo con un pubblico ministero che non ha nè le tradizioni nè le abitudini di quella speciale giurisprudenza che si riattacca ai reati militari; noi ci troveremmo oltre di questo imbarazzati ad ogni passo avanti a magistrati che dovrebbero applicare delle pene che non sono nel Codice che tutti i giorni applicano.

Comprenderei una riforma del Tribunale Supremo di guerra coordinandola a quella dei tribunali militari, dando ad esso il carattere di Tribunale di revisione; ma allora più che mai dovrebbe avere il carattere di Tribunale speciale ed allora la riforma che si dovrebbe fare sarebbe, se non di allontanare assolutamente, di diminuire l'elemento civile che largamente e non senza spesa ne fa ora parte.

Io credo che questa questione, come in genere tutte quelle relative alla giustizia militare, meriti lo studio più attento dell'onorevole ministro della guerra, non solo, ma anche quello di tutti i suoi colleghi del Gabinetto. Ma allo stato dei fatti, ripeto, la soppressione del Tribunale supremo di guerra non verrebbe che a creare una difficoltà quasi insormontabile al funzionamento della giustizia militare ed a perturbare un organismo che si può criticare, ma che è completato e concretato nel Tribunale supremo di guerra.

Per queste ragioni io ho creduto di votare contro la soppressione; quindi ora mi associo alla proposta che, conformemente alle mie opinioni, ha formulato l'onorevole ministro della guerra.

Presidente. L'onorevole Capaldo ha presentato quest'ordine del giorno:

« La Camera, convinta della convenienza di abolire il tribunale supremo di guerra e marina, invita il Governo a presentare il relativo disegno di legge entro il 31 dicembre 1897. »

L'onorevole Capaldo ha facoltà di parlare.

Capaldo. Sarò brevissimo nello svolgimento del mio ordine del giorno.

La Camera è oggi chiamata a pronunciarsi formalmente circa la convenienza o no di mantenere il tribunale supremo di guerra e marina; perchè deve decidere tra la proposta del ministro che tale tribunale vuole mantenuto, e la proposta contraria della Commissione che tale tribunale vuole abolito.

Per mantenermi nei limiti della promessa brevità, non svolgerò diffusamente le ragioni che consigliano l'abolizione di un tribunale di cui la competenza, in tutto e per tutto conforme a quella delle Sezioni penali della Corte di cassazione in Roma, può, anzi deve a queste essere deferita. Potrei ricordare che da molti anni, nella discussione del bilancio del Ministero della guerra, autorevoli oratori hanno sempre sostenuto nei due rami del Parlamento l'abolizione del tribunale supremo. Potrei, in risposta all'onorevole Maurigi, che ha ora parlato in senso favorevole al mantenimento di tale tribunale, far notare che non è a confondere il tribunale supremo di guerra e marina con gli altri tribunali militari di prima istanza che conoscono del merito delle cause in punto di fatto, limitata come è la competenza del tribunale supremo al solo esame in dritto, quale una vera e propria Corte di cassazione. A me invece basterà notare che lo stesso onorevole ministro della guerra, chiamato nel seno della Commissione parlamentare, dichiarò, che egli, in massima, « non sarebbe contrario a tale misura, e solo aggiunse che sonvi molte difficoltà per far sì che le attribuzioni dell'ente che si vorrebbe sopprimere passassero ad una Sezione della Corte di cassazione di Roma. » La Commissione parlamentare, dopo aver riferito le parole dell'onorevole ministro, dichiara per suo conto: « a noi tali difficoltà non sembrano gravi e per conseguenza facendo voti che tutto l'organismo dei tribunali militari in genere sia semplificato, la Commissione, nella

sua maggioranza, persiste nella deliberazione sovra accennata circa il tribunale supremo. »

Ora tali difficoltà, come non sembrarono gravi alla Commissione suddetta, debbo credere che non sembreranno nemmeno gravi alla Camera. Si tratta infatti di poche e non difficili coordinazioni, più che modifiche, dirette al triplice fine d'investire le Sezioni penali della Corte di cassazione in Roma di quella giurisdizione contenziosa che ora è deferita al tribunale supremo di guerra e di marina; di provvedere in ordine alle materie di volontaria e non contenziosa giurisdizione di cui ora si occupa il tribunale supremo, materie che per lo più si esplicano esclusivamente o nell'esame di domande speciali di matrimonio od in quei poteri disciplinari per la rimozione, soppressione o censura degli ufficiali addetti presso i tribunali militari; ed infine s'imporrebbe la necessità di riordinare l'avvocatura fiscale militare. Naturalmente si dovrebbe pensar sempre a costituire un capo di questo Pubblico Ministero a cui fossero deferiti quei poteri di sorveglianza e di censura che egli esercita su tutti i funzionari da lui dipendenti. Ma basta l'enumerazione di queste coordinazioni da compiere per rilevare che, mentre da un lato non esistono quelle gravi difficoltà esposte dal ministro in seno alla Commissione, dall'altro ne segue necessariamente la conclusione che non è possibile d'un tratto cancellare dalla nostra legislazione il tribunale supremo di guerra e marina senza sostituirvi contemporaneamente, e per legge, un altro magistrato che eserciti tutta la giurisdizione, sia in materia contenziosa, sia in materia volontaria che attualmente esercita il tribunale supremo. Permettano la Commissione e l'onorevole Marazzi che io dica che mentre concedo loro ampia lode per avere avuto il coraggio di proporre l'abolizione del tribunale supremo, non consento nell'opinione che se l'attuale disegno di legge passasse come è scritto, con le semplici parole « tribunali militari », si potesse intendere con ciò soltanto abolito il tribunale supremo di guerra e marina. L'ha già detto poco fa il ministro: non c'è peggior regola di interpretazione che quella di ricorrer sempre ad un'interpretazione equivoca della discussione parlamentare.

Ora chi dovesse applicare questa legge, trovando scritto « tribunali militari, » ricorrerebbe al Codice penale militare il quale,

all'articolo 293, sotto il titolo della costituzione dei tribunali militari, nell'enumerare quali sono le autorità che costituiscono i tribunali militari, dice espressamente che vi è il tribunale supremo di guerra e marina. Perciò anche dopo l'aggiunta che propone attualmente il ministro della guerra, anche dopo che la Camera avesse approvata quell'aggiunta, rimarrà sempre incerto che il tribunale di guerra e marina sia stato conservato.

Maurigi. Vi sono le tabelle.

Capaldo. Poichè l'onorevole Maurigi mi dice che ci sono le tabelle, gli dirò che, per quanto abbia letto attentamente le tabelle, non ne trovo alcuna che porti modifica alle tabelle che sono allegate alla legge 14 luglio 1887 e all'articolo 71 della legge stessa il quale provvede al personale del tribunale superiore di guerra e marina. Ma non è questa la questione importante intorno a cui voglio richiamare l'attenzione della Camera.

Io mi fermo sopra un altro punto: abolito il tribunale supremo di guerra e marina, come propone la Commissione e come è nelle mie idee, che cosa rimarrà sostituito? Coloro che si troveranno condannati dai tribunali militari a chi dovranno ricorrere per domandare la cassazione di queste sentenze? Non potranno ricorrere al tribunale superiore di guerra e marina che più non esiste; non potranno ricorrere alla Cassazione perchè ancora nessuna legge ha investita la Corte di cassazione di giudicare sui reclami contro le sentenze dei tribunali militari.

Nè credo che si vorrà in questa Camera emettere l'opinione che, fra i poteri concessi al Governo del Re coll'articolo 3, di coordinare tutte le leggi militari e tutti i Decreti Reali relativi all'ordinamento dell'esercito, si voglia ammettere di poter creare con Decreto Reale una nuova competenza alla Corte di cassazione.

Abbiamo veduto creare anche nuove imposte con Regio Decreto: ma questa per me è una questione molto superiore: e credo che sarebbe un nuovo errore costituzionale il poter solamente supporre che questa nuova competenza della Cassazione si possa creare così. È una funzione delicata del Parlamento questa, e non può essere attribuita al potere esecutivo in virtù dell'articolo 3.

Questo dunque è il significato del mio ordine del giorno. È necessario che, abolito il tribunale supremo di guerra e marina, si

faccia una nuova legge la quale stabilisca la giurisdizione della Corte di cassazione in materia contenziosa; regoli il Pubblico Ministero presso i tribunali militari, delegandone l'esercizio ad altri che non sarà più l'avvocato fiscale generale, perchè cessa colla soppressione del tribunale supremo; eserciti la sorveglianza ed il potere disciplinare; provveda a tutte le competenze di volontaria giurisdizione le quali sono oggi nel potere del tribunale supremo medesimo.

Con questo significato io credo che la Camera, votando il mio ordine del giorno, dovrebbe oggi votare il capoverso proposto dal ministro per approvare il mantenimento del tribunale supremo di guerra e marina, e nello stesso tempo invitare il Ministero a presentare entro il 31 dicembre 1897 una legge la quale abolisca il tribunale supremo e provveda a regolare tutta questa materia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Pelloux, ministro della guerra. Nella sostanza, io sono d'accordo coll'onorevole Capaldo. Evidentemente non si può d'un colpo abolire il Tribunale supremo senza avervi sostituito qualche cosa. Qualunque idea si abbia circa il mantenerlo o no, evidentemente vi è una via necessaria per la quale si deve passare prima di giungere all'abolizione di quel Tribunale.

Sono in parte anche d'accordo coll'onorevole Capaldo nella interpretazione ch'egli ha data a quell'inciso « *tribunali militari*; » ma debbo aggiungere che io ho voluto presentare l'emendamento appunto per togliere ogni equivoco.

La questione del Tribunale supremo è vecchia: e si discute da molti anni, come hanno detto gli oratori che mi hanno preceduto.

Io pure, lo dico francamente, nel 1892 ho creduto che l'abolizione del Tribunale supremo fosse possibile, e iniziai in proposito trattative col Ministero di grazia e giustizia. Ma debbo dichiarare che, finora, dal 1892 in poi, non v'è stato ministro di grazia e giustizia che abbia accettato questo concetto.

Osserverò inoltre che noi abbiamo la giustizia militare in uno stato, dirò così, di trasformazione.

La Camera infatti sa che è già presentato, anzi fu votato dal Senato, un nuovo Codice penale militare, che è necessario per ragioni

che non è il caso di svolgere in questo momento.

Questo progetto di Codice penale militare già approvato dal Senato, rimasto in sospenso per lo scioglimento della Camera, è ora nuovamente innanzi al Senato: ed in armonia con esso bisognerà fare naturalmente il Codice di procedura, e modificare l'ordinamento giudiziario militare.

Questo studio è in corso e ne vedremo il risultato.

Ora l'onorevole Capaldo dice nel suo ordine del giorno: « La Camera, convinta della convenienza di abolire il Tribunale supremo, invita il Governo a presentare nel tale termine un disegno di legge relativo. »

A me pare che, essendo in corso studi come quelli che ho detto, intorno al riordinamento della giustizia militare, non debba per sé stessa la questione dell'abolizione del Tribunale Supremo di guerra e marina formare l'oggetto principale di un disegno di legge sulla giustizia militare; sebbene, io lo dico francamente, vedrei senza timore l'abolizione di questo tribunale; ma penso che la questione stessa debba essere esaminata insieme a tutte le altre che sono allo studio, in modo che si possa veramente rilevarne la necessità dell'abolizione del Tribunale Supremo.

A me risulterebbe, per esempio, sebbene non in forma ufficiale, che la Commissione istituita con Decreto Reale su proposta concorde dei ministri della guerra, della marina, e di grazia e giustizia appunto per studiare il riordinamento della procedura militare, abbia già in certo modo riconosciuta la necessità di un ente supremo di giustizia militare; perchè, secondo le sue conclusioni, non sarebbe possibile attribuire tutta la competenza del Tribunale Supremo alla Corte di Cassazione di Roma senza istituire in essa una speciale sezione competente a giudicare di cose militari.

E tutti intendono che una volta che si dovesse istituire una simile sezione, tutta la questione si ridurrebbe a questo: se ci dovesse essere o no un presidente speciale per questa sezione.

Per tutte queste ragioni, e tanto più perchè mi pare che oggi non sia il caso di discutere circa la conservazione o la soppressione del tribunale supremo di guerra e marina, perchè la risoluzione di una tale questione deve essere il prodotto, il derivato di altri

larghi studi, a me sembra che la Camera potrebbe accettare la mia proposta, cioè di integrare nella legge l'inciso « tribunale supremo di guerra e marina. »

Quanto alla proposta dell'onorevole Capaldo, credo che debba essere modificata in guisa da stabilire che uno speciale disegno di legge non debba essere destinato all'abolizione del tribunale supremo, ma abbia invece per scopo la definitiva sistemazione della questione in genere.

Spero che la Camera vorrà convenire nelle mie idee, tanto più che la cosa non ha una importanza immediata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Marazzi, relatore. Intorno alla questione dei tribunali militari si sono manifestate, come ha accennato l'onorevole ministro della guerra, due correnti, due tendenze. L'una che avrebbe voluto dare un carattere più militare alla giustizia militare stessa, restringendo i casi in cui la giustizia militare dovrebbe agire; l'altra che, pur mantenendo l'organico attuale dei tribunali militari, vorrebbe togliere il tribunale supremo di guerra e marina.

La Commissione, avendo innanzi a sé un disegno di legge il quale aveva il solo scopo dell'ordinamento dell'esercito, doveva pronunziarsi quanto all'opportunità o no di mantenere certi enti; e nella sua grande maggioranza determinava che restasse il numero dei tribunali militari come era costituito (quantunque qualcheduno avrebbe voluto che questi tribunali fossero diminuiti) ma fosse tolto il tribunale supremo di guerra e marina.

Qual'è la ragione unica o principale per cui la Commissione è venuta in questa determinazione? La Commissione ha detto: il tribunale supremo di guerra e marina non entra in merito in alcuna causa, ma soltanto esamina le sentenze per vedere se vi sia vizio di forma; vale a dire che scompare ogni carattere militare nelle sentenze del tribunale supremo, e subentra un carattere evidentemente identico a quello dei giudizi che spettano alla Corte di cassazione. Per conseguenza la Commissione disse: è inutile avere due enti per la stessa funzione: e quindi sopprimiamo il tribunale supremo di guerra e marina. Ora ci si dice: non è possibile sopprimere subito quel tribunale anche per le difficoltà tecniche che sono fatte presenti dal ministro di grazia e giustizia. Io sono lieto che si trovi presente l'onorevole ministro di

grazia e giustizia, giacchè egli ci potrà illuminare subito circa queste difficoltà tecniche e teoriche. Intanto però dichiaro che conveniamo perfettamente che la soppressione del tribunale supremo di guerra e marina non si possa far subito, nè debba essere la sola misura da prendere.

La Giunta intende che, soppresso l'ente, non ne siano sopprese certamente le funzioni, e che le procedure debbano essere riformate in modo che la soppressione del tribunale supremo possa avvenire, passandone le attribuzioni alla cassazione ordinaria. Ma il ministro ci dice: sono allo studio e il Codice penale militare e il Codice di procedura relativo ed altri regolamenti connessi; lasciateci il tempo per ultimare questi studi; e quando i progetti saranno discussi e approvati, allora vedremo se si possa sopprimere o no il tribunale supremo di guerra e marina. Ecco, qui c'è un po' di nodo. Noi diciamo: uniformate i Codici alla possibilità della soppressione, ma non costituiteli in modo da render necessario il mantenimento del tribunale supremo di guerra e marina.

Perchè se noi, coi codici, lo renderemo sempre più necessario, evidentemente avremo le mani legate e per forza bisognerà lasciarle cose come stanno. E che ci sia la intenzione generale di mantenere stabilmente il tribunale supremo, noi la scorgiamo anche in una tendenza manifestatasi in Senato; per la quale tendenza, si porta l'età del presidente del tribunale supremo, che pure è ufficiale generale combattente, a 72 anni.

Pelloux, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

Marazzi, relatore. È evidente, dunque, che è un organismo che si vuole conservare, se si prendono misure per dar vita all'organismo stesso.

Quindi, riassumendo, la Commissione non ha insistito e non insiste sopra la soppressione immediata del tribunale supremo; ma si avvicina alla idea formulata nell'ordine del giorno Capaldo, senza darvi quel carattere imperativo che obblighi alla soppressione medesima a tempo determinato.

È questo era precisamente il nostro concetto.

Quindi, qualora l'onorevole Capaldo accettasse di sostituire, nel suo ordine del giorno, alle parole: *entro il 31 dicembre 1897*, le altre: *al più presto possibile*; la Commissione non

avrebbe difficoltà di accettare il suo ordine del giorno e di associarsi al medesimo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Pelloux, ministro della guerra. Volevo osservare che non si può, qui, entrare a discutere di proposte non mature.

L'onorevole relatore ha fatto allusione ad una proposta fatta in Senato. Mi pare che, trattandosi di proposte che sono ancora presso le Commissioni, non si possa venirne a parlare qui dentro come di espressioni di idee del Senato.

Del resto, se si vuole entrare nel merito, tengo a dichiarare che l'abolizione del tribunale supremo non può essere considerata come il concetto informatore del nuovo ordinamento giudiziario; ma dovrà essere la conseguenza degli studi in corso sul Codice di procedura penale al fine di vedere se sia o no possibile l'abolirlo.

È difatti la questione è molto semplice: se lo studio del Codice di procedura penale porterà alla conseguenza dell'abolizione del tribunale supremo, io non avrò nessuna difficoltà ad accettarla. Si avrebbero così i risultati a cui vuole giungere l'onorevole Capaldo, poichè in fondo l'onorevole relatore ha detto che accettava codesto ordine del giorno nel senso d'invitare il Governo ad abolire il tribunale supremo entro un certo termine.

Ma in questo momento non credo si possa accettare un ordine del giorno, il quale porti la conseguenza, che si debba senz'altro subordinare tutto il resto alla soppressione del tribunale supremo.

Spero, adunque, che la Camera vorrà approvare la mia proposta, e ringrazio la Commissione di avere consentito che si metta nel testo della legge l'inciso relativo al Tribunale supremo di guerra e marina.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Sono ormai molti anni, che si discute nella Camera la questione del tribunale supremo di guerra e marina. Se n'è discusso a lungo e l'opinione generale è questa, che il tribunale supremo di guerra, nei rispetti giuridici e militari, fu una istituzione inutile ed anzi in molti casi dannosa.

Ora a me pare, che le proposte del deputato Capaldo, le quali erano così convenienti ed anche strettamente giuridiche, ed i criteri della Commissione debbano avere

qualche peso sull'animo del ministro. Ma si vede che il ministro è risoluto a mantenerlo.

Di fatti è un buon posto per canonicati...

Pelloux, ministro della guerra. Non per me!

Imbriani. Non per voi di certo! Voi li avete raggiunti e superati quei posti. (*Si ride*).

Si comprende dunque che non è per voi, ma è un buon posto per canonicati, perchè mantenete un posto di più, fino all'età di 72 anni, per i senatori che sono un corpo composto d'impiegati, di prefetti, di generali e di milionari. (*Si ride*).

Ma mi pare che anche della finanza dello Stato si debba tener conto trattandosi di cosa inutile. Mi pare anche che dare ad un generale a 72 anni cinque razioni per cinque cavalli che non esistono, sia una cosa non molto logica. Pci nel tribunale supremo vi sono avvocati generali ecc., ciò che importa in totale una somma abbastanza cospicua.

Il dire poi per sostenere il mantenimento del tribunale supremo di guerra e marina che certi Codici vanno interpretati in diritto soltanto da una certa categoria di persone, mi pare che sia un concetto sbagliato. Tanto più che voi sentite il dovere di aggiungere a questo tribunale supremo alcuni consiglieri di Cassazione, appunto per ovviare a siffatti inconvenienti.

Io credo dunque che la questione sia matura e che possa e debba essere decisa dalla Camera come principio.

Se ne è sempre discusso, siamo giunti al nodo, ed ecco che il ministro ci viene a dire: io pure sarei in quest'ordine di idee, ma non accetto! E che cosa non accettate? Non accettate la massima, perchè nessuno vi ha imposto di procedere a questa abolizione oggi o domani. Vi si accorda tutto il tempo necessario.

Il deputato Capaldo vi dice: entro un dato tempo presenterete un disegno di legge per addivenire a tale soppressione, per darvi appunto il tempo di coordinare il Codice penale militare con quello ordinario.

Il paese non ne vuol più sapere dei *fôri* straordinari. E noi non facciamo altro che rimettere il *fôro* ecclesiastico; soltanto non è per i preti, ma per i militari.

La Camera dovrebbe accogliere la proposta del deputato Capaldo che è così ragionevole e consentanea al sentimento ge-

nerale, ed io spero che sarà così, signor ministro.

Capisco che voi mi direte: noi metteremo innanzi la ragione politica, appunto perchè quando si hanno preconcetti si è ostinati su certe idee e non si vuole ascoltare alcuna ragione. (*Interruzione del deputato Di San Donato*).

Che cosa dice il deputato Di San Donato?

Di San Donato. Non mi riferivo a Lei; parlavo di cose mie.

Imbriani. Parlavate ad alta voce di cose vostre? Io credevo che la vostra fosse una interruzione a me rivolta. Del resto non credo che la Camera sia un luogo dove si parla di cose proprie. (*ilarità*).

Di San Donato. Io parlo di quello che credo.

Presidente. Ma, onorevole Imbriani, non si perda in divagazioni.

Imbriani. Deputato Di San Donato, non prendete questo tuono; non vi risponderai con pari tuono, ma come si risponde ad un uomo di età e che conosco da tanto tempo.

Presidente. Continui, onorevole Imbriani.

Imbriani. Accetto dunque la proposta del deputato Capaldo, sebbene non sia interamente nell'ordine delle mie idee, perchè avrei voluto aboliti tutti i tribunali militari; ma l'accolgo considerandola appunto come un primo passo all'abolizione di tutti i tribunali militari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pais.

Pais Serra. Non ho che a dire pochissime parole.

È strano che tutte le volte che si propongono economie su alcuni capitoli del bilancio della guerra si metta contro esse il veto o del ministro o di varie Autorità. È indubitato, e non giova illudersi, che gli stanziamenti del bilancio non possono esser sufficienti per il nostro ordinamento militare e quindi è evidente la necessità di addivenire a tutte le economie possibili. Tra queste sono state sempre indicate la diminuzione, e secondo alcuni l'abolizione dei Tribunali militari, e specialmente la soppressione del Tribunale supremo di guerra e marina. Non vi è stato ministro che a parole non abbia riconosciuto la necessità maggiore o minore di questa soppressione, e lo stesso onorevole Pelloux lo ha affermato più volte in seno a tutte le Commissioni che si sono occupate di

leggi modificatrici dell'ordinamento dell'esercito.

Ma quando siamo al punto di addivenire alla soppressione, ecco che sorgono difficoltà di vario genere.

Esaminiamole così di sfuggita queste difficoltà. L'unica che abbia apparenza di fondamento è questa, che vi è una Commissione incaricata di studiare le riforme necessarie al Codice penale militare e al Codice di procedura. Ma Dio mio! una volta soppresso il Tribunale supremo, si terrà calcolo della soppressione, e quindi si modificheranno concordemente le disposizioni dei Codici; rimandando tutte le questioni dei ricorsi ad una delle sezioni penali della Corte di cassazione. Perchè, come diceva benissimo il mio egregio amico e collega Marazzi, il supremo Tribunale non è che una Corte di cassazione militare, che si occupa esclusivamente di questioni di diritto, e non può entrare in questioni di fatto.

Ora perchè volerne continuare l'esistenza? E che si voglia continuarla, lo ha fatto conoscere l'onorevole Marazzi, quando ha parlato di certe riforme alla legge di avanzamento, con le quali vengono modificati i limiti di età del presidente del supremo Tribunale di guerra e marina.

Ella, onorevole ministro, vorrebbe abolirlo, ma di fatto dimostra che non lo vuole in quanto che, se nel suo animo viera la convinzione di questa abolizione, non avrebbe presentata la modificazione al limite di età elevandolo a 72 anni.

Concordo col mio egregio amico Imbriani nel sostenere l'anomalia di questo fòro speciale, tanto più che non lo credo necessario in tempo di pace; perchè in tempo di pace tutte le mancanze disciplinari possono essere giudicate dai Consigli disciplinari reggimentali e tutti i reati ordinari che oggi, secondo me, ingiustamente vengono demandati ai tribunali militari dovrebbero essere di competenza dei tribunali ordinari.

In tempo di guerra i Consigli di guerra giudicano su quei reati che hanno carattere speciale, perchè sono reati consumati di fronte al nemico.

La questione però non è matura ed io non v'insisto, e approfitto della parola non per presentare proposte che non passano, ma per domandare al ministro che diminuisca almeno il numero dei tribunali militari: sono

quattordici, non ne basterebbe la metà? Ecco un risparmio che potrebbe servire per aumentare la forza bilanciata che è molto più necessaria dei tribunali militari.

Raccomando dunque al ministro di non opporsi, ed alla Camera di votare con coscienza tranquilla la soppressione del Tribunale Supremo di guerra e marina.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Placido.

Placido. Arrivato or ora, stimo per me indispensabile dovere il prender parte a questa discussione. Non credo che sia giuridico, prudente, opportuno mantenere il supremo tribunale di guerra. Varie sono le ragioni, che a prima vista si rilevano, per dimostrare la inutilità di questo organismo giudiziario.

Esso non ha ragione di esistere, a mio modo di vedere.

Parlate di ragioni giuridiche? Ebbene, pare a me che il supremo tribunale di guerra, chiamato ad interpretare la legge militare e a discutere di questioni di diritto (perchè tale è il suo compito) non possa intieramente prestarsi a questo suo ufficio.

Infatti coloro, che lo compongono, per lo più non hanno cognizioni giuridiche, nè mente adatta alle discussioni elevate del diritto.

Parlate dal punto di vista giuridico? Ebbene, ricordatevi che anche nel supremo tribunale di guerra avete bisogno di ricorrere alla scuola ed alla dottrina dei magistrati, che col loro intervento possano essere di lume, di ammaestramento e di guida a coloro, che sono poco o niente avvezzi alle discipline legali.

Giuridicamente, dunque, il supremo tribunale non ha ragione di esistere. Ed avrebbe forse ragione di esistere per ragioni di opportunità, quando si guardino le condizioni finanziarie ed economiche del paese? Strano spettacolo è questo, che vogliamo dare a noi, all'Italia tutta, che ci guarda. Mentre si discutono da un lato gl'interessi dei contribuenti, mentre soventi volte ci sentiamo ripetere la ragione della ristrettezza finanziaria, anche quando s'invocano atti di pura giustizia, dall'altro lato poi si mantengono certe sinecure e certi uffici elevatissimi a spese dello Stato senza uno scopo, senza una ragione determinata.

Parlate di ragioni di opportunità? Dove sono? Dove le troveremo? Io non le veggo.

Invece, se è vero che nel supremo tribu-

nale di guerra e marina debbano discutersi esclusivamente questioni di diritto, perchè non si dovrebbe far capo alla suprema magistratura civile, alla Corte di cassazione, per chiamarla a disimpegnare questo compito nobile, elevatissimo, d'interpretare, cioè, le leggi anche militari, e di vegliare alla loro esatta applicazione?

E notate, signori, che alla suprema magistratura noi abbiamo demandato le più alte funzioni, abbiamo demandato, cioè, non soltanto il decidere le gravi questioni del giure ordinario, ma quelle eziandio relative alle imposte, ai dazi di consumo, al Fondo pel culto, ed altrettali; quelle sulla competenza, su i conflitti di giurisdizione. In altri termini, tutto è demandato a quel supremo tribunale; perchè appunto si suppone che chi siede in quell'alto consesso, in cima alla piramide gerarchica della magistratura, debba essere e sia veramente in condizione da poter interpretare le ragioni del giure in tutte le sue vastissime manifestazioni.

Vi sarebbe poi un'ultima ragione decisiva, a mio modo di vedere, perchè anche le questioni legali militari siano portate alla cognizione del supremo magistrato civile. Basta volgere uno sguardo al congegno, al meccanismo del Codice penale militare, per convincersi che tanta parte di quelle questioni che possono essere elevate da quella fonte giuridica, trovino convenientemente un riscontro e un sostrato nelle sottili dissertazioni attinte dal Codice ordinario.

Le questioni sul tentativo, sulla recidiva, sulla complicità, sulla prescrizione; le dispute sul falso, sulla frode, sul furto, sull'appropriazione indebita e su tutte le altre manifestazioni delittuose, trovano un facile riscontro nelle norme dettate dal Codice penale ordinario. Le stesse leggi, che regolano l'oralità e la forma del penale procedimento, hanno analogia e corrispondenza colle norme procedurali sanzionate dal dritto comune. Sicchè le regole fermate da questo dritto comune possono benissimo invocarsi come guida e sussidio nell'applicazione pratica e nella interpretazione della legge, anche nei rapporti de'militari, presso la suprema magistratura.

Ed allora che cosa resterebbe? Resterebbe un fatto unico, inesplicabile, ingiustificabile, che, cioè, si debbano mantenere certe sinecure ad ogni costo, e si debbano get-

tare denari senza una ragione al mondo, quando fra le innumeri schiere dei contribuenti molti sono i tormenti che si lamentano, moltissimi i tormentati.

Si dichiari dunque una buona volta che debba cessare quest'organismo giuridico nè utile, nè opportuno. Esso non solo non ha ragione d'esistere, ma, mi permetto dire, spesse volte riesce, invece, una pastoia dannosa ed intempestiva nel cammino della giustizia punitrice.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Pelloux, ministro della guerra. L'onorevole Pais domanda perchè non si diminuiscono i tribunali militari devolvendo l'economia a vantaggio della forza bilanciata. Ora io posso rispondere all'onorevole Pais, che il diminuire i tribunali militari non sarebbe una economia: neanche l'averli portati a quattordici, quanti sono presentemente, ha portato un'economia sensibile, ed infatti quanti meno sono i tribunali, tanto maggiori sono le indennità di viaggio ai testimoni e le altre spese consimili.

Circa la questione del tribunale supremo, ho già dichiarato che io sono piuttosto favorevole alla sua abolizione, e tale mi professai fin dal 1892.

Io non faccio dunque una questione di sostanza, ma di procedura; osservando che non mi pare sia il caso di risolvere la questione dell'ordinamento giudiziario militare con un semplice ordine del giorno, il quale, in fatto di giustizia militare, null'altro afferma se non il principio dell'abolizione del tribunale supremo.

Ho detto, e ripeto, che accetterei l'ordine del giorno dell'onorevole Capaldo purchè ne fosse cambiata la forma; purchè, per esempio, si accennasse in esso alla riforma completa della procedura militare; perchè in ogni modo, il tribunale supremo non potrebbe essere abolito subito, e neanche fra due o tre mesi.

Ripeto dunque che io non faccio questione di sostanza, ma di modo...

Una voce. E di tempo.

Pelloux, ministro della guerra. ... E principalmente di forma, poichè, come ho detto, mi pare strano che si voglia far dipendere la risoluzione di una questione così grave come quella dell'ordinamento della giustizia militare da un semplice ordine del giorno...

Imbriani. È un principio per venire poi all'abolizione di tutti i tribunali militari!

Pelloux, ministro della guerra. La Camera sente a quali pericolose conseguenze si verrebbe.

Imbriani. Così la penso io! Voi invece vorreste mettere un caporale ad ogni porta.

Pelloux, ministro della guerra. Le parole dell'onorevole Imbriani sono una rivelazione.

Imbriani. Non sono una rivelazione! Quello che ho detto oggi, l'ho detto sempre. È inutile che ricorriate a simili argomenti oratori per impressionare la Camera.

Presidente. Ma, onorevole Imbriani, finisca di interrompere!

Pelloux, ministro della guerra. Io ripeto che, se l'onorevole Capaldo dà al suo ordine del giorno una forma meno assoluta, non ho nessuna difficoltà di accettarlo; ma non mi pare, e lo ripeto ancora una volta, che si debba porre come base assoluta del riordinamento giudiziario militare l'abolizione del tribunale supremo di guerra e marina.

Brunialti, della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Brunialti, della Commissione. L'onorevole ministro della guerra ha portato la questione nel campo del metodo, e crede contrario alle buone consuetudini della Camera di votare ora una questione di massima, perchè di questo voto sia poi tenuto conto nella compilazione dei Codici.

Ora io mi permetto di ricordare alla Camera che i precedenti sono in senso opposto e sono appunto nel senso che la Commissione oggi sostiene.

La Camera infatti, molti anni prima di procedere alla riforma del Codice penale, votò l'abolizione della pena di morte; e l'ordinamento della giustizia penale si è ispirato precisamente a quel principio.

Perciò credo opportuno che la Camera voti oggi il principio dell'abolizione del supremo Tribunale di guerra e marina, affinché quando si procederà alla riforma del Codice di procedura militare, si tenga poi conto di questo principio, che la Camera avrà solennemente affermato.

Non ripeterò gli argomenti, che sono stati adottati per dimostrare che il Tribunale supremo di guerra e marina ha ufficio essenzialmente giuridico. Questo suo ufficio è dimostrato dalla sua stessa composizione. I

militari sono in esso una esigua minoranza, sebbene il presidente sia militare: ma la maggioranza dei giudicanti è composta di giuristi, il che prova una volta di più come si tratti di questioni, essenzialmente legali, di questioni che possono essere deferite senza difficoltà alla Suprema Corte di Cassazione.

Comprendo che l'onorevole ministro della giustizia, esiti alquanto ad accettare questa nuova competenza da attribuirsi alla Cassazione. La sua riluttanza mi ricorda la riluttanza dimostrata dai grandi giudici inglesi, allora quando la Camera dei Comuni volle ad essi attribuire la conoscenza dei reati elettorali, e le inchieste in materia di elezioni contestate. Ma son certo che anche egli, il ministro della giustizia, riconoscerà essere opportuno che, in fatto di interpretazione di leggi penali, si segua sempre lo stesso principio, tanto se si tratti dell'una o dell'altra regione d'Italia, quanto se si tratti di giustizia ordinaria o di giustizia militare.

Presidente. Onorevole Capaldo, ha facoltà di dichiarare se mantenga o no il suo ordine del giorno.

Capaldo. La discussione, che ha avuto luogo sul mio ordine del giorno, ha messo in chiaro anzitutto che la Camera dovrebbe oggi votare l'inciso, proposto dal ministro della guerra, pel mantenimento del tribunale supremo di guerra e marina; in quanto che l'abolizione di questo tribunale non può aver luogo, se non quando contemporaneamente si sarà chiamata un'altra Magistratura a subentrare nella giurisdizione del tribunale medesimo. E, se l'onorevole ministro e la Commissione non hanno osservazioni in contrario, credo che, ad eliminare ogni dubbio d'interpretazione, il capoverso che ora discutiamo potrebbe formularsi con le parole: « Tribunale Supremo di guerra e marina e Tribunali militari. »

Venendo al merito della questione, io sono obbligato a mantenere il mio ordine del giorno. Accetto però la modificazione suggerita dalla Commissione; quella, cioè, di non limitare il tempo, entro il quale il Governo del Re dovrà presentare il disegno di legge, e di sostituire alle parole « entro il 31 dicembre 1897 » le parole suggerite dall'onorevole relatore « entro il più breve termine possibile. »

All'onorevole ministro della guerra ho già risposto poc'anzi, dimostrando come le difficoltà da lui sollevate non siano di si

grande momento, quali egli le presentava alla Commissione parlamentare.

Non posso poi consentire nell'idea dello stesso onorevole ministro, che, cioè, in presenza della discussione di un nuovo Codice di procedura penale militare, la Camera non debba pregiudicare questa questione. A me pare invece il contrario. La Camera deve esprimere oggi il suo voto per l'abolizione del tribunale supremo di guerra e marina, affinché di questo voto si tenga poi conto per la compilazione del nuovo Codice di procedura penale militare. Tutti sanno quanto sia difficile mutare un complesso di disposizioni, come quelle di un Codice, quando questo è presentato alla Camera.

Dunque il nostro voto deve essere espresso nel senso che il nuovo Codice allo studio sia informato a questo principio dell'abolizione. In questo senso mantengo il mio ordine del giorno, e spero che la Camera vorrà approvarlo.

Presidente. Parmi adunque che ci sia perfetto accordo fra tutti nel consentire che il paragrafo rimanga colla dizione « Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari. »

A questo paragrafo si riferisce l'ordine del giorno dell'onorevole Capaldo, che il proponente mantiene, colla modificazione proposta della Commissione, e cioè sostituendo alle parole « entro il dicembre 1897 » le parole « nel più breve termine possibile. »

Pelloux, ministro della guerra. Son dolente di non poter accettare l'ordine del giorno, e dichiaro che me ne rimetto completamente alla Camera. (*Commenti*).

Presidente. Dunque, rileggo l'ordine del giorno dell'onorevole Capaldo:

« La Camera, convinta della convenienza di abolire il Tribunale Supremo di guerra e marina, invita il Governo a presentare il relativo disegno di legge entro il più breve termine possibile. »

Metto a partito quest'ordine del giorno.

(*È approvato*).

Metto a partito questo paragrafo così modificato:

« Tribunale Supremo di guerra e marina e tribunali militari. »

(*È approvato*).

Ora, viene l'altro paragrafo:

« Stabilimenti militari di pena. »

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Imbriani. Richiamo l'attenzione del ministro sopra gli stabilimenti militari di pena.

Egli è certo che le pene meramente militari non tolgono al condannato niuna delle qualità morali dell'uomo. Quindi il condannato, essendo illeso il suo onore, dovrebbe in questi stabilimenti di pena esser trattato in modo conveniente: poichè certo v'è differenza fra il condannato per reati comuni, il quale abbia commesso azioni disonoranti, e il condannato per semplici reati militari, che non tangono il suo decoro.

Perciò richiamo l'attenzione del signor ministro della guerra sul modo, con cui si procede nei luoghi militari di pena.

In alcuni luoghi si trattano i poveri condannati in modo tale da provocare nuovi reati. Perchè, quando voi oltraggiate il detenuto nell'onore (e questo non si dovrebbe far mai in nessun luogo di pena, perchè il misero è sempre cosa sacra) certamente trovate una suscettibilità maggiore in chi sente di non essere condannato per nessun reato disonorante; e si comprende come, in tale condizione, anche una parola possa diventare un incitamento alla ribellione.

Perciò raccomando al ministro di far sì che siano ben vigilati questi luoghi di pena, che il personale sia scelto con cura, e che i detenuti siano trattati con quei riguardi, che meritano.

Essi debbono sopportare la pena loro inflitta, perchè la disciplina ha le sue necessità; ma debbono essere trattati con quei riguardi che hanno diritto di avere, anche per evitare nuove infrazioni alle leggi militari.

Mi limito a questa semplice raccomandazione, perchè purtroppo so che le cose vanno ben diversamente. E spero che il ministro riconoscerà giusta la mia raccomandazione.

Presidente. Con ciò s'intende approvato il paragrafo riguardante gli stabilimenti militari di pena.

(*È approvato*).

Verificazione di poteri.

Presidente. Partecipo alla Camera, che la Giunta delle elezioni, nella tornata di oggi, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni:

1° Novara, eletto Bernini.

2° Poggio-Mirteto, eletto Fortis.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e, salvo le consuete riserve, dichiaro convalidate queste due elezioni.

Seguito della discussione del disegno di legge sull'ordinamento dell'esercito.

Presidente. Ora andiamo avanti con l'articolo primo.

B) MILIZIA MOBILE, che si compone di:

51 reggimenti di fanteria di linea (ciascuno di 3 battaglioni a 4 compagnie);

20 battaglioni bersaglieri (a 4 compagnie);

38 compagnie alpini;

31 squadroni di cavalleria;

63 batterie d'artiglieria da campagna;

15 batterie d'artiglieria da montagna;

78 compagnie d'artiglieria da costa e da fortezza;

24 compagnie treno d'artiglieria;

54 compagnie del genio;

4 compagnie treno del genio.

Non essendovi osservazioni su questi paragrafi della lettera B, s'intendono approvati.

(Sono approvati).

C) MILIZIA TERRITORIALE, che si compone di:

324 battaglioni di fanteria (a 4 compagnie);

22 battaglioni alpini, (in complesso 75 compagnie);

100 compagnie d'artiglieria da fortezza;

30 compagnie del genio.

Se non vi sono osservazioni su questi paragrafi della lettera C, s'intendono approvati.

(Sono approvati).

Ora c'è l'ultimo capoverso dell'articolo 1° che suona così:

Fanno parte integrante della presente legge le tabelle graduali e numeriche annesse alla medesima dal n. 1 al 20.

Ma qui vi sono due emendamenti. Uno presentato dall'onorevole Lucifero...

Marazzi, relatore. L'ha ritirato!

Presidente. ...il quale propone di sostituire all'ultima parte, testè letta, quest'altra:

Il numero degli ufficiali è stabilito dalle ta-

belle organiche (designarle con precisione) che non potranno venir modificate altrimenti che per legge.

Alla sua volta il ministro ha presentato un emendamento, il quale corrisponde a quello dell'onorevole Lucifero.

Alle parole: « Fanno parte integrante della presente legge le tabelle graduali e numeriche annesse alla medesima dal n. 1 al n. 20 » *sostituire:* « Fanno parte integrante della presente legge le tabelle organiche, dal n. I al n. XIX, annesse alla medesima. »

Egli poi ha presentato, come emendamenti, queste tabelle, di cui si dà lettura.

Aggiungo che l'onorevole Lucifero ha già dichiarato che, in vista dell'emendamento proposto dal ministro, ritira il suo.

Ora si dia lettura delle tabelle proposte dal ministro e che fanno parte integrante dell'articolo 1°.

Miniscalchi, segretario, legge:

Tabelle organiche dal n. I al XIX, allegate all'articolo I.

Da sostituire alle tabelle graduali e numeriche proposte dalla Commissione dal n. 1 al n. 20.

Tabella n. I. degli ufficiali dello stato maggiore generale.

(Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, come: ministro, sottosegretario di stato e direttori generali, e quelli addetti a servizi estranei all'esercito).

5 generali d'esercito;

45 tenenti generali;

88 maggiori generali;

3 maggiori generali medici;

141 totale.

Tabella n. II degli ufficiali del corpo di stato maggiore.

15 colonnelli;

3 colonnelli o tenenti colonnelli;

45 tenenti colonnelli e maggiori (a);

74 capitani.

137 totale.

(a) Non è fissato rispettivamente il numero dei tenenti colonnelli e quello dei maggiori, affinché la promozione dei maggiori al grado di tenente colonnello possa aver luogo secondo le norme che regolano l'avanzamento pel corpo di stato maggiore.

Tab. n. II *bis* degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali. (a)

| | |
|-------|-------------------------|
| 12 | colonnelli; (b) |
| 13 | tenenti colonnelli; |
| 31 | maggiori; |
| 132 | capitani; |
| 371 | tenenti e sottotenenti. |
| <hr/> | |
| 559 | totale. |
| 1 | capo musica. |
| <hr/> | |
| 560 | totale generale. |

(a) Il numero degli ufficiali, eccettuati i colonnelli ed i tenenti colonnelli, può essere variato con le leggi di bilancio, in relazione ai bisogni della sicurezza pubblica.

(b) Il colonnello comandante della legione allievi carabinieri reali può essere sostituito da un maggiore generale.

Tabella n. III degli ufficiali dell'arma di fanteria.

| | |
|-------|-----------------------------|
| 116 | colonnelli; |
| 231 | tenenti colonnelli; |
| 396 | maggiori; |
| 2014 | capitani; |
| 3862 | tenenti e sottotenenti (a). |
| <hr/> | |
| 6619 | totale. |
| 96 | capi musica. |
| <hr/> | |
| 6715 | totale generale. |

(a) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Tabella n. III *bis* degli ufficiali dei distretti. (a)

| | |
|-------|-------------------------|
| 44 | colonnelli; |
| 44 | tenenti colonnelli; |
| 44 | maggiori; |
| 176 | capitani; |
| 88 | tenenti e sottotenenti; |
| <hr/> | |
| 396 | totale. |

(a) Sono in massima ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario. In nessun caso però vi saranno meno di 31 colonnelli e 14 tenenti colonnelli in servizio attivo permanente.

Tabella n. IV degli ufficiali dell'arma di cavalleria.

| | |
|-------|-----------------------------|
| 20 | colonnelli; |
| 32 | tenenti colonnelli; |
| 52 | maggiori; |
| 231 | capitani; |
| 598 | tenenti e sottotenenti (a). |
| <hr/> | |
| 933 | totale. |

(a) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Tabella n. V degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.

| | |
|-------|-----------------------------|
| 42 | colonnelli; |
| 62 | tenenti colonnelli; |
| 116 | maggiori; |
| 528 | capitani; |
| 936 | tenenti e sottotenenti (a). |
| <hr/> | |
| 1684 | totale. |

(a) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Tabella n. VI degli ufficiali dell'arma del genio (a).

| | |
|-------|-----------------------------|
| 18 | colonnelli; |
| 24 | tenenti colonnelli; |
| 45 | maggiori; |
| 177 | capitani; |
| 290 | tenenti e sottotenenti (b). |
| <hr/> | |
| 554 | totale. |

(a) Il numero degli ufficiali di ciascun grado può essere variato in relazione al disposto della legge di avanzamento, purchè non si ecceda il totale degli ufficiali dell'arma fissato dalla presente tabella.

(b) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Tabella n. VI *bis* degli ufficiali delle fortezze.

| | |
|-------|-------------------------|
| 3 | colonnelli; |
| 5 | tenenti colonnelli; |
| 10 | maggiori; |
| 23 | capitani; |
| 22 | tenenti e sottotenenti. |
| <hr/> | |
| 63 | totale. |

Tabella n. VII degli ufficiali del corpo invalidi e veterani.

| | |
|-------|--------------------------------|
| 1 | tenente colonnello o maggiore; |
| 2 | capitani; |
| 7 | tenenti e sottotenenti. |
| <hr/> | |
| 10 | totale. |

Tabella n. VIII degli ufficiali del corpo sanitario militare.

| | |
|-------|------------------------------------|
| 15 | colonnelli medici; |
| 26 | tenenti colonnelli medici; |
| 65 | maggiori medici; |
| 288 | capitani medici (a); |
| 286 | tenenti e sottotenenti medici (b). |
| <hr/> | |
| 680 | totale. |

(a) Il numero dei capitani medici può essere variato in relazione al numero dei collegi militari, stabilito per Decreto Reale.

(b) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali medici di complemento.

Tabella n. IX degli ufficiali del corpo di commissariato militare.

| | |
|------------|--------------------------------|
| 9 | colonnelli commissari; |
| 11 | tenenti colonnelli commissari; |
| 22 | maggiori commissari; |
| 123 | capitani commissari; |
| <u>165</u> | <u>totale.</u> |

Tabella n. X degli ufficiali del corpo contabile militare.

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 1 | colonnello contabile; |
| 12 | tenenti colonnelli contabili; |
| 55 | maggiori contabili; |
| 329 | capitani contabili (a); |
| 775 | tenenti e sottotenenti contabili (a). |
| <u>1172</u> | <u>totale.</u> |

(a) Il numero degli ufficiali inferiori contabili può essere variato in relazione al numero dei colleghi militari stabilito per Decreto Reale.

Tabella n. XI degli ufficiali del corpo veterinario militare.

| | |
|------------|--|
| 1 | colonnello veterinario; |
| 2 | tenenti colonnelli veterinari; |
| 10 | maggiori veterinari; |
| 58 | capitani veterinari; |
| 112 | tenenti e sottotenenti veterinari (a). |
| <u>183</u> | <u>totale.</u> |

(a) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali veterinari di complemento.

Tabella n. XII degli ufficiali fuori quadro. (a)

(Stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

| | |
|------------|-------------------------|
| 18 | colonnelli; |
| 23 | tenenti colonnelli; |
| 23 | maggiori; |
| 202 | capitani; |
| 76 | tenenti e sottotenenti; |
| <u>342</u> | <u>totale.</u> |

(a) Il numero degli ufficiali di ciascun grado può essere variato in relazione al numero dei colleghi militari stabilito per Decreto Reale.

Tabella n. XIII del personale della giustizia militare.

| | |
|------------|---|
| 1 | avvocato generale militare; |
| 1 | sostituto avv. generale militare di 1 ^a classe; |
| 1 | id. id. id. 2 ^a id. |
| 3 | avvocati fiscali militari di 1 ^a classe; |
| 4 | id. id. 2 ^a id. |
| 7 | id. id. 3 ^a id. |
| 6 | sostituti avv. fiscali militari di 1 ^a classe; |
| 7 | id. id. id. 2 ^a id. |
| 8 | id. id. id. 3 ^a id. |
| 2 | segretari principali; |
| 6 | segretari di 1 ^a classe; |
| 8 | id. 2 ^a id. |
| 12 | sostituti segretari di 1 ^a classe; |
| 10 | id. id. 2 ^a id. |
| 9 | sostituti segretari aggiunti. |
| <u>85</u> | <u>totale.</u> |
| 16 | ufficiali istruttori e sostituti istruttori (capitani e tenenti) (a). |
| <u>101</u> | <u>totale generale.</u> |

(a) Compresi nella tabella n. XII degli ufficiali fuori quadro.

Tabella n. XIV degli ingegneri geografi e dei topografi.

Ingegneri geografi.

| | |
|-----------|---|
| 1 | ingegnere geografo principale di 1 ^a classe; |
| 1 | id. id. 2 ^a id. |
| 2 | id. id. 3 ^a id. |
| 2 | ingegneri geografi di 1 ^a classe; |
| 2 | id. id. 2 ^a id. |
| 1 | aiutante ingegnere geografo di 1 ^a classe; |
| 1 | id. id. 2 ^a id. |
| <u>10</u> | <u>totale ingegneri geografi.</u> |

Topografi.

| | |
|------------|--|
| 1 | topografo capo di 1 ^a classe; |
| 1 | id. id. 2 ^a id. |
| 5 | topografi principali di 1 ^a classe; |
| 7 | id. id. 2 ^a id. |
| 18 | topografi di 1 ^a classe; |
| 18 | id. id. 2 ^a id. |
| 30 | aiutanti topografi di 1 ^a classe; |
| 30 | id. id. 2 ^a id. |
| <u>110</u> | <u>totale topografi.</u> |
| <u>120</u> | <u>totale generale.</u> |

Tabella n. XV dei professori e maestri civili. (a)

| | | Professori. | | |
|--------|---------|--|--|--|
| Scuole | Collegi | | | |
| 8 | 3 | prof. titol. di lett. e scienze di 1 ^a cl.; | | |
| 11 | 6 | id. id. di 2 ^a cl.; | | |
| 7 | 6 | id. id. di 3 ^a cl.; | | |
| <hr/> | | | | |
| 26 | 15 | totale professori titolari di lettere | | |
| <hr/> | | | | |
| | | e scienze. | | |
| 3 | 3 | prof. agg. di lett. e scienze di 1 ^a cl.; | | |
| 3 | 2 | id. id. di 2 ^a cl.; | | |
| <hr/> | | | | |
| 6 | 5 | totale professori aggiunti di lettere | | |
| <hr/> | | | | |
| | | e scienze. | | |
| 1 | 1 | profess. titol. di disegno di 1 ^a classe; | | |
| 2 | 1 | id. id. di 2 ^a id. | | |
| 1 | 2 | id. id. di 3 ^a id. | | |
| <hr/> | | | | |
| | | e professori aggiunti di disegno. | | |
| <hr/> | | | | |
| 4 | 4 | totale professori titolari e professori | | |
| <hr/> | | | | |
| | | aggiunti di disegno. | | |

Maestri di scherma e di ginnastica.

| | |
|-------|---|
| 1 | maestro direttore di scherma; |
| 11 | maestri di 1 ^a classe; |
| 15 | id. di 2 ^a id. |
| 18 | id. di 3 ^a classe e maestri agg. |
| <hr/> | |
| 45 | totale maestri e maestri aggiunti. |

(a) Il numero dei professori e maestri civili può essere variato in relazione al numero dei collegi militari, stabilito per Decreto Reale.

NB. Non sono compresi i professori ed i maestri civili soltanto *incaricati* dell'insegnamento, per i quali vengono stanziati appositi fondi in bilancio.

Tabella n. XVI dei farmacisti militari.

| | |
|-------|---|
| 1 | chimico farmacista ispettore; |
| 1 | id. id. direttore; |
| 6 | farmacisti capi di 1 ^a classe; |
| 10 | id. id. 2 ^a id. |
| 16 | id. di 1 ^a classe; |
| 29 | id. 2 ^a id. |
| 40 | id. 3 ^a id. |
| <hr/> | |
| 103 | totale. |

Tabella n. XVII dei ragionieri d'artiglieria.

| | |
|-------|---|
| 1 | ragioniere capo di 1 ^a classe; |
| 4 | id. id. 2 ^a id. |
| 18 | id. principali di 1 ^a classe; |
| 20 | id. id. 2 ^a id. |
| 22 | id. id. 3 ^a id. |
| 26 | id. di 1 ^a classe; |
| 37 | id. 2 ^a id. |
| <hr/> | |
| 40 | aiutanti ragionieri. |
| <hr/> | |
| 168 | totale. |

Tabella n. XVIII dei ragionieri geometri del genio.

| | |
|-------|--|
| 2 | ragionieri geometri capi di 1 ^a classe; |
| 8 | id. id. id. 2 ^a id. |
| 24 | id. id. principali di 1 ^a clas.; |
| 24 | id. id. id. 2 ^a id. |
| 30 | id. id. id. 3 ^a id. |
| 30 | id. id. di 1 ^a classe; |
| 32 | id. id. 2 ^a id. |
| <hr/> | |
| 40 | aiutanti ragionieri geometri. |
| <hr/> | |
| 190 | totale. |

Tabella n. XIX dei capi tecnici d'artiglieria e del genio.

| | |
|-------|---|
| 8 | capi tecnici principali di 1 ^a classe; |
| 14 | id. id. 2 ^a id. |
| 23 | id. id. 3 ^a id. |
| 23 | id. di 1 ^a classe; |
| 26 | id. 2 ^a id. |
| 40 | id. 3 ^a id. |
| <hr/> | |
| 134 | totale. |

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Marazzi, relatore. Siccome sopra queste tabelle la Commissione deve dare schiarimenti, e presenta qualche modificazione, d'accordo col ministro, vista l'ora tarda, proporrei di rimandare la discussione alla seduta pomeridiana.

Presidente. Sono già le 12 e vi sono parecchi oratori iscritti. Siccome desidero che si sia puntuali per le due, rimando la seduta.

La seduta termina alle 12.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

